

**ORIENTAMENTO IN MERITO AL
NUMERO MASSIMO DI
INCARICHI CHE POSSONO
ESSERE RIVESTITI DAGLI
AMMINISTRATORI DI
RECORDATI SPA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Recordati S.p.A. da ultimo in data 29 gennaio
2026, su proposta del Comitato per la
Remunerazione e le Nomine

Il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la corporate governance nel gennaio 2020 (il "Codice") prevede, quale Raccomandazione n. 15, che *"nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto"*.

A seguito dell'attività di benchmarking sulle prassi di mercato adottate dalle società industriali del FTSE MIB, delle indicazioni dei principali proxy advisor e investitori istituzionali – anche emerse durante le periodiche sessioni di engagement – nonché dell'istruttoria svolta dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha definito, da ultimo in data 29 gennaio 2026, i seguenti criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Recordati S.p.A.:

- a) agli **Amministratori esecutivi a cui sono assegnate deleghe gestionali singole** (esclusi quindi gli amministratori definiti quali amministratori esecutivi in ottemperanza al Codice in quanto ricoprono incarichi direttivi in società di cui alla catena di controllo riguardando l'incarico anche la Società) non è consentito assumere l'incarico di amministratore esecutivo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come infra definite, diverse da Recordati S.p.A. e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate;
- b) agli **Amministratori esecutivi a cui sono assegnate deleghe gestionali singole** (esclusi quindi gli amministratori definiti quali amministratori esecutivi in ottemperanza al Codice in quanto ricoprono incarichi direttivi in società di cui alla catena di controllo riguardando l'incarico anche la Società) è consentito assumere l'incarico di amministratore non esecutivo in non più di 1 società quotata in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come infra definita, diversa dalle società direttamente o indirettamente controllate da Recordati S.p.A.;
- c) agli **Amministratori non esecutivi** (indipendenti o meno) è consentito assumere incarichi di amministratore e/o sindaco in non più di 5 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni - come infra definita - inclusa Recordati S.p.a.; tra gli incarichi di amministratore in tali società, è consentito assumere un solo incarico come amministratore esecutivo;
- d) ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi:
 - i. è considerata "**società di rilevanti dimensioni**" ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato - superiore a 1 miliardo di euro;
 - ii. qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo Gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo;
 - iii. eventuali incarichi di presidente dell'organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio;
- e) Il Consiglio potrà comunque valutare, caso per caso, eventuali deroghe ai suddetti criteri – sia di natura transitoria sia non transitoria – tenendo conto delle circostanze specifiche e dell'impatto complessivo sulla capacità dell'Amministratore di svolgere in modo efficace il proprio ruolo in Recordati S.p.A.
- f) in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha cura, anche tramite il monitoraggio della frequenza delle partecipazioni alle attività Consiliari e dei Comitati, di presidiare che gli amministratori dispongano di idoneo tempo e possano dedicare sufficiente impegno per lo svolgimento del proprio incarico.